



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Provincia di Trento

**SERVIZIO TECNICO, EDILIZIA ABITATIVA E TUTELA
DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE
del Funzionario Responsabile

N. 65 di data 15/04/2021

**Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI
PER LA "REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE DA OSSANA AL PASSO
DEL TONALE – UNITA' FUNZIONALE AUTONOMA N. 1 TRATTO OSSANA –
VERMIGLIO". AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARTINELLI & BENONI:
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA, ACCERTAMENTO SPESE CONTRATTUALI,
E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CUP. G57B15000530003 – CIG
852541857E**

Assunta da:

Malé, 15 aprile 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Augusta Conta

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI PER LA “REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE DA OSSANA AL PASSO DEL TONALE – UNITA’ FUNZIONALE AUTONOMA N. 1 TRATTO OSSANA – VERMIGLIO”. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARTINELLI & BENONI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA, ACCERTAMENTO SPESE CONTRATTUALI, E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
CUP. G57B15000530003 – CIG 852541857E

IL RESPONSIBILE DEL SERVIZIO

Vista e richiamata la propria precedente determinazione n. 275 del 01.12.2020 con la quale si dava atto dell’avvenuta approvazione con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 63 del 06.08.2020 del progetto esecutivo di data aprile 2020 riguardante i “Lavori di realizzazione della pista ciclopedonale da Ossana al Passo del Tonale – 1° tratto Ossana – Vermiglio, Unità funzionale autonoma n. 1” e si conferiva mandato all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento (APAC) per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante relativamente alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata.

Viste e richiamate le successive determinazioni n. 277 d.d. 02.12.2020 e n. 1 d.d. 04.01.2021 relative all’incremento del numero di operatori economici da invitare, rispettivamente, per adeguamento alla nuova l.p. 30 novembre 2020 n. 13 e alla lettura in combinato disposto dell’art. 3 comma 2 della l.p. 23 marzo 2020 n. 2 con la previsione contenuta nell’articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Preso atto che:

- con lettera d’invito prot. n. S171/2020/3.5.2/NT94292-1528/2020 d.d. 09.12.2020 APAC ha provveduto ad invitare alla gara telematica n. NT94292 gli operatori economici individuati ai sensi della normativa vigente, e successivamente, ai sensi della nuova normativa, ha provveduto all’integrazione del numero degli stessi, come dettagliato nei provvedimenti sopra citati;
- con la nota di APAC prot. n. PAT/111519 d.d. 16.02.2021 acquisita agli atti con ns. prot. n. 1056/2021 è stato trasmesso il verbale relativo alla seconda seduta di gara d.d. 15.02.2021 ai fini della valutazione della congruità dell’offerta presentata da MARTINELLI & BENONI S.R.L. con particolare riferimento al costo della manodopera;
- con nota del RUP, trasmessa ad APAC con ns. prot. n. 1185/2021 d.d. 22.02.2021, è stata comunicato che l’offerta presentata da MARTINELLI & BENONI S.R.L. si valuta congrua;
- con la nota di APAC prot. n. PAT/134700 d.d. 24.02.2021 acquisita agli atti con ns. prot. n. 1343/2021 è stata richiesta la verifica sui divieti relativi alla partecipazione alle fasi di progettazione;
- con nota del RUP, trasmessa ad APAC con ns. prot. n. 1588/2021 d.d. 03.03.2021, è stata comunicata l’insussistenza dei divieti previsti dall’art. 80 co.5 lettera e) e dall’art. 24 co.7 del D. Lgs. 50/2016.

Vista la nota di APAC prot. n. PAT/163693 d.d. 08.03.2021 acquisita agli atti con ns. prot. n. 1769/2021 con la quale comunica la conclusione con esito positivo le verifiche in ordine al possesso dei requisiti dichiarati nel corso della procedura di gara, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente, fermo restando quanto previsto dall’art. 5 della l.p. n. 2 del 2020.

Verificato che l’impresa aggiudicataria MARTINELLI & BENONI S.R.L. risulta iscritta nell’elenco – c.d. white list – della Prefettura del Commissariato per il Governo per la Provincia di Trento dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Verificato che l’impresa aggiudicataria MARTINELLI & BENONI S.R.L. risulta iscritta (ultimo aggiornamento d.d. 26.10.2020) all’elenco operatori economici lavori pubblici attivato ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 l.p. 2/2016, dell’art. 5 l.p. 2/2020 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2020, dal 26 ottobre 2020.

Visti l'art. 19 della l.p. 2/2016 e l'art. 5 della l.p. 2/2020 e la deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 02 ottobre 2020.

Preso atto altresì che, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dal paragrafo 9 della lettera d'invito, la ditta risultata aggiudicataria dei lavori in oggetto, ai fini della stipula del contratto deve costituire la garanzia definitiva.

Considerato che MARTINELLI & BENONI S.R.L. ha provveduto in data 11.03.2021 a costituire polizza fideiussoria n. 2021/50/2606132 a favore di questo Ente, rilasciata da Reale Mutua – 687 Ag. Roma Esedra di € 38.395,02 a titolo di garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 con le modalità indicate all'art. 93 comma 2 dello stesso D. Lgs..

Ritenuto, quindi, procedere all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto del presente provvedimento a MARTINELLI & BENONI S.R.L.– con sede in Via Manzoni 43 38060 Ronzo-Chienis (TN) P. IVA 00106670227.

Visto ed esaminato lo schema di contratto da stipulare con MARTINELLI & BENONI S.R.L., che in allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa come stabilito con determinazione n. 275 d.d. 01.12.2020 e che sono a carico dell'appaltatore tutte le spese contrattuali, imposte e tasse, come indicato all'art. 44 del capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa.

Rilevato che gli oneri per la sicurezza sono stati valutati pari ad € 20.697,92, come previsto dall'art. 26 D.Lgs.81/2008 e s.m., comprensivi dei costi per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti);
- la legge provinciale n. 26/1993 e s.m. i. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. del 11/05/12 e s.m.i.;
- la legge provinciale n. 2 del 9 marzo 2016 e s.m.i.;
- la legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 e s.m.i.;
- la legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020 e s.m.i.;
- la legge provinciale n. 13 del 30 novembre 2020,
- la Deliberazione della Giunta provinciale n. 726 del 29 maggio 2020 recante disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19;
- la Deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020 relativa all'art. 19 l.p. 2/2016 e all'art. 5 l.p. 2/2020 “Istituzione elenco telematico aperto di operatori economici da selezionare nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- il “Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA” approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, modificato con Legge regionale del 8 agosto 2018 n. 6;
- la legge provinciale 9/12/2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 in materia di “amministrazione trasparente”;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio della Comunità con deliberazione n. 17 del 30.07.2018.

Visti gli articoli 49 e seguenti della L.P. 9/12/2015 n. 18 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42” e, per quanto dalla stessa Legge non richiamato, il “Codice degli enti

Locali della Regione Autonoma TAA” approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, modificato con Legge regionale del 8 agosto 2018 n. 6.

Considerato che, in esecuzione della citata L.P. 18/2015, dal 01.01.2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza e atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto che, per la progettazione e realizzazione dei lavori in parola, la Comunità della Valle di Sole opera in virtù della delega conferita dalla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 7 della L.P. 26/1993 e s.m., con determinazione APOP n. 48 di data 26 luglio 2019.

Richiamato il decreto del Commissario n. 9 del 11.02.2021 di approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2021–2023, del bilancio di previsione 2021–2023 e relativa nota integrativa.

Richiamato il decreto del Commissario n. 13 del 23.02.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 e s.m.

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto n. 24 di data 29.11.2019 con il quale il Presidente della Comunità ha conferito alla sottoscritta Augusta Conta, Funzionario della Comunità della Valle di Sole, l'esercizio delle funzioni dirigenziali del Servizio Tecnico, edilizia abitativa e tutela dell'ambiente e del territorio per il triennio 2019-2021.

Ritenuto che il presente atto rientri fra quelli gestionali di competenza affidati dal Comitato Esecutivo.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di prendere atto dei risultati della procedura negoziata espletata, gestita da APAC, per conto della Comunità, mediante gara telematica n. NT94292 sul sistema Mercurio per l'affidamento dei lavori di realizzazione della pista ciclopeditonale da Ossana al Passo del Tonale – 1° tratto Ossana – Vermiglio, Unità funzionale autonoma n. 1, come evidenziato nei verbali di gara agli atti: verbale prima seduta rep. 37 d.d 09.02.2021 - verbale seconda seduta rep. 47 d.d 16.02.2021 - verbale terza seduta rep. 52 d.d 23.02.2021;
2. di dare atto che la verifica dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 è stata completata con esito positivo e, pertanto, di ritenere il presente affidamento immediatamente efficace ex art. 32 comma 7 dello stesso Decreto;
3. di provvedere quindi all'aggiudicazione, assegnando lavori di realizzazione della pista ciclopeditonale da Ossana al Passo del Tonale – 1° tratto Ossana – Vermiglio, Unità funzionale autonoma n. 1, a **MARTINELLI & BENONI S.R.L.** con sede in Via Manzoni 43 38060 Ronzo-Chienis (TN) P. IVA 00106670227, in conformità allo schema di contratto che contestualmente si approva e si allega al presente provvedimento, verso un corrispettivo offerto pari ad € 959.875,62 + Iva di legge (inclusi oneri della sicurezza pari ad € 20.697,92 più Iva di legge);
4. di assumere i seguenti impegni di spesa per l'importo complessivo pari ad Euro 1.055.863,18 di cui al punto 3) facendo riferimento all'obbligazione giuridica n. 307/2020, nell'ammontare di seguito indicato, da imputare rispettivamente, all'esercizio finanziario 2021 e all'esercizio finanziario 2022:

CREDITORE	MARTINELLI & BENONI S.R.L.
P.IVA/COD.FISC.	00106670227
CAUSALE	Lavori di realizzazione della pista ciclopeditonale tratto

	OSSANA 1		
IMPORTO €	703.908,78	Bilancio	2021
CAPITOLO	285202	Piano dei Conti finanziario	2.02.03.06.999
IMPORTO €	351.954,40	Bilancio	2022
CAPITOLO	285202	Piano dei Conti finanziario	2.02.03.06.999

5. di dare atto che la spesa è finanziata interamente con contributo da parte dei Comuni e della Provincia Autonoma di Trento sul Fondo Strategico della Comunità della Valle di Sole facendo riferimento alle seguenti obbligazioni giuridiche di entrata:
 ANNO 2021 obbligazione giuridica n. 12/2020 Euro 703.908,78 Capitolo 321350 “Contributi da parte dei Comuni sul Fondo Strategico della Comunità”;
 ANNO 2022 obbligazione giuridica n. 11/2020 Euro 351.954,40 Capitolo 321150 “Contributi da parte della PAT sul Fondo Strategico della Comunità”;
6. di dare atto che ai fini della stipula del contratto in forma pubblica amministrativa le spese contrattuali complessive sono quantificate in Euro 3.029,41 così suddivise Euro 2.784,41 Diritti di segreteria ed Euro 245,00 per Imposta di bollo e di registro e che l'appaltatore è tenuto a versare tale importo alla Comunità, pertanto si procede ad accertare le relative somme in entrata come di seguito:

DEBITORE	MARTINELLI & BENONI S.R.L.		
P.IVA/COD.FISC.	00106670227		
CAUSALE	Diritti di Segreteria -Spese contrattuali pista ciclopedonale Ossana 1		
IMPORTO totale €	2.784,41	Bilancio	2021
CAPITOLO	210210	Piano dei Conti finanziario	3.01.02.01.032

DEBITORE	MARTINELLI & BENONI S.R.L.		
P.IVA/COD.FISC.	00106670227		
CAUSALE	Imposta di bollo e di registro -Spese contrattuali pista ciclopedonale Ossana 1		
IMPORTO totale €	245,00	Bilancio	2021
CAPITOLO	920510	Piano dei Conti finanziario	9.02.05.01.001

7. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m. il CIG assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è: **852541857E** (CUP **G57B15000530003**) e che si subordina, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all'assunzione da parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima;
8. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio n. 17 del 30.07.2018, dando atto che la stessa diverrà esecutiva dopo l'apposizione del medesimo visto;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente” e di dare attuazione alle forme di pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, come prescritto dalla L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.
10. di dare atto che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n° 23 e s.m., avverso la presente determinazione sono ammessi, alternativamente:
- ♦ ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.

- ♦ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.